



**DECRETO DELLA DIRIGENTE**  
**Segreteria Generale**  
**Ufficio gestione giuridica del personale**

OMISSIS – Non ammissione alla selezione pubblica per titoli ed esami (colloquio orale) per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione a tempo determinato nel profilo professionale di mediatore esperto / mediatrice esperta, posizione economico-professionale C1, da destinare al Centro per la giustizia riparativa del distretto della Corte di Appello di Trento, istituito presso la Regione

**LA SEGRETARIA GENERALE**

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 208 del 29 ottobre 2025, con la quale è stata indetta la selezione pubblica per titoli ed esami (colloquio orale) per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione a tempo determinato nel profilo professionale di mediatore esperto / mediatrice esperta, posizione economico-professionale C1, da destinare al Centro per la giustizia riparativa del distretto della Corte di Appello di Trento, istituito presso la Regione;

Vista la domanda di ammissione alla selezione presentata dal signore / dalla signora in oggetto, Protocollo RATAA/0033101/10/11/2025-A, la quale è stata trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata, alla stessa non è stata allegata la copia di un documento di identità in corso di validità come previsto dall'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché i punti 1), 7), 9), 10), 11) e 12), la cui compilazione è obbligatoria, non risultano compilati;

Vista la documentazione agli atti acquisita nel Protocollo Informatico Trentino "PiTre" dell'Amministrazione regionale relativa al signore / alla signora in oggetto, in particolare la richiesta di regolarizzazione inviata allo stesso / alla stessa dall'amministrazione regionale in data 13 novembre 2025;

Accertato che l'art. 5 del bando "*Domanda di ammissione*", prevede, fra l'altro, che la domanda di partecipazione alla procedura selettiva:

- deve essere presentata entro il termine di scadenza mediante invio con posta elettronica certificata (PEC) oppure mediante spedizione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento specificando che non sono ammesse modalità diverse di presentazione della stessa
- deve essere firmata ed alla stessa deve essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità
- deve essere redatta in conformità all'allegato C);

Accertato che lo stesso / la stessa non ha risposto alla richiesta di regolarizzazione sopra indicata entro la data del 5 dicembre 2025;

Ritenuto quindi che il signore / la signora in oggetto non può essere ammesso / essere ammessa alla procedura, in quanto la domanda di ammissione alla selezione pubblica non è conforme alle disposizioni del bando;

dispone

- Il signor / la signora *OMISSIS* non è ammesso / non è ammessa alla selezione pubblica per titoli ed esami (colloquio orale) per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione a tempo determinato nel profilo professionale di mediatore esperto / mediatrice esperta, posizione economico-professionale C1, da destinare al Centro per la giustizia riparativa del distretto della Corte di Appello di Trento, istituito presso la Regione, in quanto la domanda di ammissione non è conforme alle disposizioni del bando.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. del Trentino - Alto Adige/Südtirol ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i soli vizi di legittimità, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo.

LA SEGRETARIA GENERALE  
Gabriele Morandell  
Firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).

Falls dieses Dokument in Papierform übermittelt wird, stellt es eine für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben aufbewahrt wird (Art. 3-bis GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren eigenhändige Unterschrift (Art. 3-bis des GvD Nr. 39/1993).